Università degli Studi di Messina

LOGO SOGGETTO OSPITANTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra, Svizzera, l'11/03/1972, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, 1 (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

E

_____, C.F./P. IVA _____, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____, (di seguito denominata anche "Struttura Ospitante");

*** * ***

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso **la Struttura Ospitante,** da parte della/del Dott.ssa/Dott. _____, matr. _____, C.F. _____, specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in _____ dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata/o "specializzanda/o").

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), "*Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162*.";

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi"*. Ivi si precisa inoltre che "*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*";

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa della/o specializzanda/o presso la Struttura Ospitante;

- la Struttura Ospitante, nella persona del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, ha concesso il nulla osta alla formazione della/o specializzanda/o presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;

- che la Struttura Ospitante è Pubblica / privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di _____, con deliberazioni rispettivamente del _____ hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione extra rete;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, del/la specializzanda/o, iscritto alla Scuola di specializzazione in _____ dell'Università di Messina.

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in _____, la/lo Specializzanda/o presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- La consegna, all'atto della presa di servizio, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
- La disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui lo specializzando sia iscritto a una Scuola di Specializzazione di area medica, l'Università degli Studi di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. ____ mesi.

La formazione extra rete della/o specializzanda/o potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché la/o specializzanda/o risulterà regolarmente iscritta/o alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete della/o specializzanda/o è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicato al successivo art. 6.
L'attività della/o specializzanda/o ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego dello specializzando presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego della/o specializzanda/o per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - M**onitoraggio della formazione extra rete**

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.
L'accertamento della regolare frequenza della/o specializzanda/o è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.
Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.
In caso di mutamento della persona del tutor e/o del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi

della normativa vigente.

Art. 6 - Progetto Formativo Individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, la/o specializzanda/o svolge le attività indicate nell'allegato progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dalla/o specializzanda/o e dal Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor**.**

Il Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dalla/o specializzanda/o nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi della/o specializzanda/o

La/o specializzanda/o è tenuta/o a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Struttura Ospitante.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento consegnato al momento della presa in servizio.

Art. 8 - Copertura assicurativa

La Struttura Ospitante, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa ex art. 41, c. 3, D. Lgs. n. 368/1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla/o specializzanda/o presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

OVVERO

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla/o

specializzanda/o presso le proprie strutture è a carico esclusivo della/o stessa/o.

Art. 9 – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, secondo quanto dichiarato nel progetto formativo individuale in allegato, in ottemperanza agli Artt.112, 113 e 115 del D.Lgs.101/2020, le parti compilano e sottoscrivono, contestualmente alla presente convenzione, apposito accordo contrattuale che viene quindi a costituire parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sulla Struttura Ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria alla/o specializzanda/o durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

Per tutto il periodo della formazione extra rete, lo specializzando è equiparato ai lavoratori della Struttura Ospitante ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza ex art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'avvio delle attività di formazione extra rete è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente della Struttura ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria della/o specializzanda/o conseguita presso il Soggetto Proponente.

Art. 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 4.

Art. 12 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia

che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 13 - Trattamenti dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2 Titolari del trattamento sono rispettivamente la Struttura Ospitante e l'Università degli Studi di Messina, ciascuna per le parti di rispettiva competenza.

Sulla base del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, lo specializzando del soggetto Proponente accederà alle strutture messe a disposizione dalla Struttura Ospitante e sarà tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016:

- Titolare del trattamento è la Struttura Ospitante, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- Preposto al trattamento è il Direttore della U.O./Sezione presso la quale la/o specializzanda/o presta la sua attività;
- Incaricato del Trattamento è lo specializzando che, nominato come tale dal Responsabile interno, nell'ambito dei compiti affidatigli all'interno della Struttura ospitante, si impegnerà espressamente all'osservanza del segreto professionale, alla massima riservatezza e al rispetto delle Direttive e dei Regolamenti Aziendali relativi alla tutela dei dati personali e sensibili e a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa.

In particolare si impegnerà a:

a) trattare i dati dei Pazienti/Interessati nel rispetto dei principi di correttezza, necessità,

liceità e trasparenza;

b) non comunicare dati personali e sensibili a soggetti diversi dall'interessato o persone dallo stesso delegate;

c) non effettuare copie cartacee, scannerizzazioni o foto, per uso personale, dei documenti contenenti dati personali dei Pazienti.

Art. 14 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 15 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli Studi di Messina	Struttura Ospitante
Il Rettore	Legale Rapp. *Pro tempore*
Prof. Salvatore Cuzzocrea	
(Firmato digitalmente)	*(Firmato digitalmente)*